

Sintesi della nuova legge elettorale

La legge elettorale approvata definitivamente dal Senato il 26 ottobre 2017 è un **sistema elettorale misto** che prevede:

- una quota del 64% circa di collegi plurinominali proporzionali;
- una quota del 36% circa di collegi uninominali maggioritari.

Le circoscrizioni

- sono 20 per il Senato, una per ogni Regione;
- sono 28 per la Camera.

I collegi

- sono **116** i collegi uninominali al Senato;
- sono **232** i collegi uninominali alla Camera.

Ad essi vanno aggiunti **6** seggi al Senato e **12** alla Camera assegnati nella circoscrizione estero.

I seggi restanti (**193** al Senato e **386** alla Camera) sono assegnati in collegi plurinominali.

Nei **collegi uninominali** il seggio è assegnato con **metodo maggioritario**: è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti nel collegio. I candidati nei collegi uninominali possono essere sostenuti da una sola lista o da una coalizione di liste.

Nei **collegi plurinominali** i seggi sono assegnati con **metodo proporzionale**:

- il **riparto** avviene a **livello nazionale** tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.
- al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste avviene a livello regionale.
- le **liste** di candidati nei collegi plurinominali sono **bloccate**. Non può essere espresso un voto di preferenza.
- Sono eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio secondo l'ordine di presentazione.
- le liste sono molto **corte**, minimo 2 e massimo 4 candidati.
- nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati
- secondo un **ordine alternato di genere**

I **collegi plurinominali** sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui. Alla Camera ciascun collegio plurinomiale è assegnato un **numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 8**. Al Senato ciascun collegio plurinomiale è assegnato un numero di seggi **non inferiore a 2 e non superiore a 8**.

Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su **un'unica scheda** recante il nome del candidato nel collegio **uninomiale** e il contrassegno di ciascuna lista collegata, corredato dei nomi dei candidati nel collegio **plurinomiale**.

La presentazione delle liste, delle coalizioni e delle candidature

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi le elezioni – sia alla Camera sia al Senato - è tenuto a depositare il proprio **contrassegno**, la **denominazione** e il **programma elettorale** nel quale viene indicato il **capo della forza politica**.

Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come **lista singola** o in **coalizione**. La coalizione è **unica a livello nazionale**. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

Le soglie di sbarramento

Le soglie di sbarramento operano a **livello nazionale** in entrambe le Camere. Il Senato si differenzia dalla Camera in ragione della base regionale sulla quale viene organizzato il riparto dei seggi al Senato.

Alla **Camera** le soglie sono:

1) per le **coalizioni di liste** almeno il **10 %**, a livello nazionale, e che contengano:

- una **lista collegata** che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il **3 %** dei voti validi espressi;
- oppure una **lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche** riconosciute, presentata esclusivamente in una **regione ad autonomia speciale** il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il **20 %** dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione.

Nel calcolo del **10 %** necessario alla coalizione per accedere al riparto dei seggi non sono computati i voti delle liste non abbiano superato sul piano nazionale la soglia dell'**1%**.

2) Per le **liste**:

- almeno il **3% a livello nazionale**, nel caso di singole **liste non collegate**;
- almeno il **3% a livello nazionale**, nel caso di singole **liste collegate in coalizioni** che **non** abbiano **raggiunto il 10 % a livello nazionale**;
- le singole **liste** non collegate, nonché le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale prevista, **rappresentative di minoranze linguistiche** riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito **almeno il 20 % dei voti validi espressi nella regione** medesima o i cui candidati siano stati proclamati **eletti in almeno due collegi uninominali** della circoscrizione

Al **Senato** le soglie sono:

1) per le **coalizioni di liste** almeno il **10 %**, a livello nazionale, e che contengano:

- una **lista collegata** che abbia conseguito sul piano *nazionale* almeno il **3 %** dei voti validi espressi;
- oppure una **lista collegata** che abbia conseguito **almeno il 20 %** dei voti validi espressi almeno **in una Regione**
- oppure una **lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche** riconosciute, presentata esclusivamente in una **regione ad autonomia speciale** il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati **eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione**.

Nel calcolo del **10 %** necessario alla coalizione per accedere al riparto dei seggi non sono computati i voti delle liste collegate che non abbiano superato sul piano nazionale la soglia dell'**1%**.

2) Per le **liste**

- almeno il **3% a livello nazionale**, nel caso di singole **liste non collegate**;
- almeno il **3% a livello nazionale**, nel caso di **liste collegate in coalizioni** che **non** abbiano **raggiunto il 10 % a livello nazionale**;
- almeno il **20% dei voti espressi almeno in una Regione** nel caso di liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto il 10 % a livello nazionale le **liste rappresentative di minoranze linguistiche** riconosciute, nel caso di liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto il 10 % a livello nazionale, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, **i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione**.

Sono specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, all'attribuzione dei seggi nel caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale. I seggi conquistati in sovrannumero in quel collegio plurinominale sono attribuiti ai candidati presentati dalla medesima lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i c.d. "migliori perdenti" nei collegi uninominali del collegio plurinominale, e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione.

Le pluricandidature

- fino ad un massimo di **cinque** nei collegi plurinominali;
- non sono consentite in più collegi uninominali;
- un candidato può candidarsi sia in **un** collegio uninominale che nei collegi plurinominali, sempre fino ad un massimo di **cinque**.

L'eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Tali automatismi escludono quindi ogni possibilità di opzione da parte del pluricandidato.

Quota di genere

è riconosciuta nella proporzione di 60 % a 40%.

Nei collegi uninominali nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste a livello nazionale (Camera) e a livello regionale (Senato), **nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 %**;

Nei collegi plurinominali, le liste per essere dichiarate ammissibili devono avere candidati collocati secondo un **ordine alternato di genere** e nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60%**.

La scheda e le possibili scelte dell'elettore

L'elettore dispone di un'unica scheda ed ha **3 scelte possibili**:

- 1) votare il contrassegno della lista prescelta. In questo caso, il suo voto si riporta automaticamente al candidato uninominale sostenuto da quella lista;
- 2) votare solo per un candidato uninominale. In questo caso il voto è valido a favore della lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;
- 3) dare due voti coerenti a un candidato e a una lista che lo sostiene.

Non è ammesso il voto disgiunto (ad esempio votare un candidato nell'uninominale ed una lista nella parte proporzionale che sostiene un altro candidato nell'uninominale).